



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10559/2018

^^^

A FAVORE DI:

	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1.	MARASCO	SALVATORE	MRSSVT60C30B968J
2.	PASCHERI	MONICA	PSCMNC74R62D969V
3.	BARBAGALLO	MARIA ROSA	BRBMRS61S63M139C
4.	GRILLO	ENIDE	GRLNDE68T66H501I
5.	FALUOMI	ANTONELLA	FLMNNL61B53E805U
6.	LAZZARA	MANUEL	LZZMNL74E25G273J
7.	IACOVINO	ANNA	CVNNNA61S58D086C
8.	VENTURELLA	SALVATORE	VNTSVT73C28B602V
9.	SCARDINO	ROSANNA	SCRRNN68C51E506H
10.	GRAZIOLI	GIUSEPPE	GRZGPP75H06C495K
11.	CROCI	ALESSANDRA	CRCLSN60A65M082U
12.	MARRAZZO	DAVIDE	MRRDVD58P28H703F
13.	AUGUGLIARO	DARIO	GGLDRA61B28G273U
14.	MIANI	ANNALISA	MNINLS63T43L407J
15.	NIRTA	ANTONIA	NRTNTN81B57D976X
16.	MALIZIA	PIERLUIGI	MLZPLG67B21H501R
17.	BENEDETTI	ROSSELLA	BNDRSL66A50H501E
18.	IZZO	CORRADO	ZZICRD64L18E425V
19.	TONDO	MARCELLO	TNDMCL59E12C978S
20.	IACONO	EMANUELA ALBERTA	CNIMLL78R65L419C
21.	BERTOLINI	MARIAGRAZIA	BRTMGR66L63H223E
22.	MAZZEI	WALTER	MZZWTR74P23M208G
23.	BRANCHINI	MASSIMILIANO	BRNMSM67E30C933L
24.	BUMMA	LUCIA MARIA	BMMLMR61H43D643T
25.	SCATIGNO	VITA ANTONIA	SCTVNT63P58B180N
26.	BIONDI	ANTONIETTA	BNDNNT65C61H501T
27.	TROPIANO	ANNAMARIA	TRPNMR63C49E956T
28.	PETRILLI	TOMMASO	PTRTMS59B10D643I
29.	DE TIBERIIS	MARIAPIA	DTBMRP72S61C632T
30.	BOSCAINO	MARINA	BSCMRN62R57G902F

31.	SACCO	IDA	SCCDIA62M68C352Q
32.	BARLETTANO	LUCA VINCENZO	BRLLVN73A28C978Q
33.	BERTOLINO	ANTONELLA LEA	BRTNNL67M51A479B
34.	PELLEGRINI	ALIDA	PLLLDA76A57H501Y
35.	MONTANA	ANGELO	MNTNGL62S20E573R
36.	FRAPPA	MARGHERITA	FRPMGH61L41I676G
37.	D'ANTICO	PAOLA MAFALDA	DNTPMF70S47F262N
38.	MERCADANTE	ANNA SERENA	MRCNSR78D61E506W
39.	SIMIONATO	LAURA	SMNLRA63L70L407A
40.	BUDA	GIOVANNI	BDUGNN64M18G082F
41.	DEL SANTO	GIOVANNA	DLSGNN71H69L157I
42.	VELLETRI	DALILA	VLLDLL66C66D708Z
43.	PARRELLA	CATERINA ANTONIETTA	PRRCRN59P42I062B
44.	LAZZARONI	ALBERTO	LZZLRT74C04H598R
45.	IPPOLITO	FRANCESCA	PPLFNC68H49B429R
46.	VERTUCCI	RAFFAELE	VRTRFL75E25G793L
47.	TAMBURRINI	LUIGI	TMBLGU70H21A486K
48.	CHIARELLA	ROBERTO	CHRRRT65E08C352B
49.	PASQUALONI	GIANLUCA	PSQGLC74B23H501L
50.	SIMEONE	CAMILLA	SMNCLL65L57H501X
51.	LO GIUDICE	LUCIA	LGDLCU68M41A053H

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) per mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it);

- Ricorrenti -

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore* - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE - COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE, con

sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente –

E NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- Controinteressato-

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti in quanto non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Dell'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 17.08.2022, nella parte in cui è stato inserito il nominativo di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale, all'esito della rettifica della graduatoria di merito, non comunicata sul sito del Ministero dell'Istruzione;
3. Dell'Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui è stato così disposto: *“si invitano i candidati utilmente collocati dalla posizione 3239 alla posizione 3270 della graduatoria di merito ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del 25/08/2022 e fino alle ore 23:59 del 26/08/2022”*, in quanto programmate sulla base della graduatoria rettificata, della quale non si conosce il relativo provvedimento, in quanto non pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

4. Dell'elenco delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 29/10/2021:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”*, nella parte lesiva per i ricorrenti;
2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per i ricorrenti;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai

ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 05/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria

nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020.

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020 nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l' "Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019";

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte in cui si escludono i ricorrenti, non dichiarati vincitori;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;
10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Francesca Ippolito dalla immissione in ruolo;
11. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente Massimiliano Branchini dalla immissione in ruolo e del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia;
12. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Monica Pasceri dalla immissione in ruolo;
13. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Simonetta Tempesta dalla immissione in ruolo;
14. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 11/10/2018:

- I. Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, *"Articolazione in fasi del corso-concorso 1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"*;
nonchè nella parte in cui all'art. 8, prevede *"Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR,*

eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonchè nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonchè per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

PRINCIPALE R.G. N. 10559/2018:

- a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «*Corso - concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;
- b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data

27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

- c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;
- d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;
- e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;
- f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;
- g) Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti impugnavano la loro esclusione dalla partecipazione alla prova scritta del concorso per la selezione dei Dirigenti Scolastici indetta con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, per aver i medesimi ottenuto nella prova preselettiva un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100, dunque inferiore a quello di 71,70, quale valutazione minima contemplata dal Bando per l'accesso alla prova scritta.
- A seguito dell'instaurazione del contenzioso per cui è causa, veniva pubblicata e poi

rettificata, sempre nel mese di agosto 2019, la graduatoria di merito della procedura concorsuale in oggetto, che veniva impugnata nei termini di legge dai ricorrenti.

- Nell'anno 2021, con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, il Ministero dell'Istruzione procedeva ancora un volta ad una ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato, che veniva impugnata con motivi aggiunti dai ricorrenti.
- Il Ministero dell'Istruzione, a decorrere dall'anno 2019, ha pertanto proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di una serie di graduatorie di merito rettificate di volta in volta e pertanto impugunate ritualmente dai candidati esclusi dalla partecipazione alle successive prove concorsuali.
- Nel corso del mese di Agosto 2022 la resistente Amministrazione, in aperta violazione di legge, ha invece rettificato ulteriormente la graduatoria di merito del concorso in oggetto, senza però procedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come doveroso.
- A riprova di ciò è sufficiente osservare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7055/2022 pubblicata in data 09/08/2022, in relazione al ricorso promosso dalla Dott.ssa Bianca Del Regno, riconosceva la fondatezza delle censure dalla medesima sollevate, così pronunciandosi: *"In conseguenza dell'accoglimento della censura in esame risulta illegittima e **va annullata la graduatoria finale del concorso nella parte concernente la ricorrente, che dovrà quindi essere reformulata in conseguenza del maggior punteggio spettante a quest'ultima, come sopra accertato.** Deve inoltre essere annullato in via derivata il provvedimento di depennamento dalla graduatoria successivamente adottato nei confronti della medesima ricorrente. 8. In riforma della sentenza di primo grado, l'appello deve essere accolto nei termini ora esposti. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per*

l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati".

- In conseguenza di tanto, il Ministero dell'Istruzione procedeva alla rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, come dimostrato dall'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali del 17.08.2022, del 24.08.2022 e del 30.08.2022, ove risulta difatti presente anche il nominativo della candidata Del Regno, ammessa a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato.
- È dunque evidente come la resistente Amministrazione sia incorsa in una ulteriore manifesta violazione di legge, consistita nell'aver rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici ed aver disposto le ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali sulla base della predetta, senza aver proceduto alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento così come rettificato.
- Non solo il Ministero dell'Istruzione, sin dall'avvio della procedura concorsuale per cui è causa, ha agito violando le diverse disposizioni di legge in quanto ha elaborato le graduatorie di merito di volta in volta rettificate pur all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata da numerose irregolarità, ma con la modifica della graduatoria operata nel corso del mese di Agosto 2022 ha del tutto omissso la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo provvedimento di rettifica, sconosciuto a tutti i consociati.
- Ancora una volta la resistente Amministrazione ha palesemente leso i diritti dei ricorrenti, attraverso la rettifica in autotutela di una graduatoria la cui conoscibilità doveva necessariamente essere estesa a tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.
- Tanto premesso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei successivi motivi aggiunti, avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ricorrono con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA GRAVANTI IN CAPO AL MINISTERO

DELL'ISTRUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

È ben noto il contenzioso pendente nell'ambito del concorso in oggetto, in relazione al quale la resistente Amministrazione ha più volte ostinatamente rettificato la graduatoria di merito senza prima procedere al riesame di tutta la procedura, meritevole di essere invalidata a causa dei numerosi vizi riscontrati in sede di svolgimento della predetta.

Il Ministero dell'Istruzione non ha difatti garantito il corretto espletamento del concorso in oggetto e, ciononostante, ha rettificato in più riprese la graduatoria di merito, ritualmente impugnata di volta in volta dai ricorrenti, il cui pregiudizio si è sostanziato non solo e tanto nell'aver subito lo svolgimento di una prova in contrasto con le linee guida previste, ma anche nell'aver assistito alla pubblicazione di una graduatoria di merito formata all'esito di una procedura concorsuale viziata.

Al fine di non tediare ulteriormente l'Ecc.mo T.A.R. adito è sufficiente soltanto richiamare le numerose censure mosse con riferimento allo svolgimento delle prove del concorso in esame, laddove il Ministero dell'Istruzione ha adottato valutazioni illogiche e prive della dovuta imparzialità.

Senza tralasciare pertanto quanto ha già costituito oggetto di censura e dunque, nello specifico, la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei criteri individuati per lo svolgimento delle prove concorsuali, oggetto di impugnazione dei presenti motivi aggiunti è la graduatoria ulteriormente rettificata nel mese di Agosto 2022 che, oltre ad essere stata elaborata all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata, non è stata pubblicata sul sito istituzionale della resistente Amministrazione la quale, in tal modo, si è resa protagonista di una ulteriore grave violazione.

È noto difatti che, nell'ambito delle procedure concorsuali, incombe sulle Amministrazioni pubbliche un obbligo di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

In particolare, l'art. 19 del predetto decreto relativo ai "Bandi di concorso" così dispone: "1. *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.* **2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente** aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. *I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*".

Le Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenute alla pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento delle prove concorsuali, ivi comprese le graduatorie finali aggiornate anche con l'eventuale scorrimento dei candidati risultati ulteriormente idonei.

Ciò si pone in conformità con le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy del 15.05.2014, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014 in tema di "Trasparenza sui siti web della P.A." ove, con riferimento specifico alle "Graduatorie", è così stabilito: <<Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio) (62). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante (63), assolve alla **funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive**. Anche a questo riguardo devono essere

diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati (64). Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica (65), il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Come già rilevato in passato dal Garante (67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)>>.

Il principio di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure concorsuali rappresenta uno dei principi cardine dell'attività dell'Amministrazione, la quale si deve conformare a quanto espresso dall'art. 1 della legge n. 241/90 che così sancisce: *<< L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di **pubblicità e di trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario>>.*

La resistente Amministrazione ha, ancora una volta, violato i principi base dell'ordinamento, non rispettando le prescrizioni contenute nella legge n. 241/90, in quanto non ha assolto i propri obblighi di pubblicità e trasparenza, che si collocano come imprescindibili in quanto posti a salvaguardia dei consociati, nel caso di specie i candidati ad una procedura concorsuale.

Nella stessa direzione, l'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 ha individuato quale "Principio generale di trasparenza" il seguente: "1. La trasparenza e' intesa come **accessibilità**

totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”.

Il Ministero dell'Istruzione, omettendo la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata del concorso in oggetto, ha di fatto impedito ancora una volta ai candidati alla predetta procedura di poter tutelare i propri diritti, nello specifico attraverso la promozione di una attività difensiva dinanzi all'intestato Tribunale.

Soltanto attraverso l'individuazione di ulteriori provvedimenti i consociati sono venuti a conoscenza della rettifica della graduatoria di merito, effettuata con modalità irrituali e sconosciute, in aperta violazione del D. Lgs. n. 33/2013 e della legge n. 241/1990.

Difatti, si tratta di dati dei quali è in possesso la sola Amministrazione che, volutamente, non ha reso noti a tutti gli aspiranti Dirigenti Scolastici, incorrendo in una manifesta violazione degli obblighi di trasparenza sulla medesima gravanti.

È pertanto evidente che, nel caso di specie, oltre ad una manifesta irregolarità nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, si individua una vera e propria forma di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile, la cui violazione ha impedito la conoscibilità di atti e provvedimenti che devono essere resi pubblici.

In questa direzione si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva che, con parere n. 515/2016, ha ribadito l'importanza del principio di trasparenza in quanto <<[...] rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale "casa di vetro" improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Adunanza Plenaria n. 10/2020).

Da tanto si evince pertanto che, ancora una volta, la resistente Amministrazione si è resa responsabile di una ulteriore grave violazione, consistita nell'aver omesso la pubblicazione di atti dovuti, ai fini della legittima conoscibilità nei confronti dei candidati ad una procedura concorsuale.

Per quanto esposto, si rileva come i diritti dei candidati alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259/2017 siano stati ulteriormente compromessi in primo luogo dalla predisposizione di una ulteriore graduatoria rettificata, sconosciuta ai consociati, condizione aggravata dalla mancata pubblicazione della predetta sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, in aperta violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni.

La graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così come ulteriormente rettificata, merita pertanto di essere annullata in quanto emessa in aperta violazione di legge e, ancora una volta, a danno di tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estendono con il presente atto l'impugnativa e propongono motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, nonché di tutti quelli successivi attraverso i quali ha disposto le assegnazioni regionali, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione e rassegnano le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti e per i motivi sopra indicati.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 17.08.2022;
2. Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022;
3. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 30.08.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 25.10.2022

Avv. Domenico Naso